

STUDIO BONTEMPELLI
Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

of Counsel:

Dr. Paolo Lombardi

**Ai sigg.
Clienti dello Studio**

Circolare 11/2021

Milano, 29 marzo 2021

Oggetto: Decreto sostegni

Il c.d. “decreto sostegni” DL 22.03.2021 n. 41 pubblicato in data 23.03.2021 sulla Gazzetta Ufficiale ha previsto alcune misure economiche, per far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica. Di seguito riportiamo le misure fiscali principali.

Art. 1 - Contributo a fondo perduto

E' prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto detassato che spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Possono beneficiare dell'agevolazione anche i contribuenti in regime forfetario e gli enti non commerciali, limitatamente all'attività commerciale esercitata.

Sono in ogni caso esclusi dal contributo:

- i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.3.2021 (data di entrata in vigore del DL);
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23.3.2021;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162 del TUIR.

Il contributo spetta ai soggetti sopra richiamati a condizione che:

- **i ricavi/compensi non siano superiori a 10 milioni di euro nel 2019;**
- **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019** (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2019).

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

of Counsel:

Dr. Paolo Lombardi

Per l'individuazione del fatturato e corrispettivi rileva la data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi; devono inoltre essere considerate le note di variazione art. 26 dpr 633/72 e le cessioni di beni ammortizzabili.

L'ammontare del contributo è determinato **applicando alla differenza** tra:

- l'ammontare **medio** mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020;
- l'ammontare **medio** mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019

la seguente percentuale prevista a seconda della fascia di reddito 2019 in cui si trova il soggetto che intende fruire dell'agevolazione :

<i>% da applicare sulla differenza di ammontare medio mensile fatturato-corrispettivi 2020 e 2019</i>	<i>Ricavi/compensi 2019</i>
60%	Non superiori a 100.000 euro
50%	Tra 100.000 e 400.000 euro
40%	Tra 400.000 euro e 1 milione di euro
30%	Tra 1 milione e 5 milioni di euro
20%	Tra 5 e 10 milioni di euro

Si segnala inoltre che è prevista l'erogazione di un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche; mentre non può essere superiore a 150.000 euro e che tale contributo è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.

Il contributo a fondo perduto può essere alternativamente:

- erogato dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente
- fruito, nella sua totalità, sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell'istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell'area riservata di consultazione degli esiti del portale.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, **un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, con**

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

of Counsel:

Dr. Paolo Lombardi

l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.

Art. 3 – Rifinanziamento fondo autonomi e professionisti

Il nuovo decreto ha aumentato le risorse per il parziale esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e indicato nella Circolare di Studio n. 4/21.

Ricordiamo che è previsto che i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali private, con un reddito complessivo nel 2019 non superiore a 50.000 euro che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2020 di almeno il 33% possano beneficiare di un esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali.

Tale beneficio, rientrando nel quadro temporaneo degli aiuti di Stato per l'emergenza Covid-19, è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea e si dovrà inoltre attendere il decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze che verrà emesso nei prossimi mesi.

Art. 4 – Sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento cartelle

In primo luogo, **viene prorogato al 31 maggio 2021** il termine di pagamento per cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS scaduti dall'08 marzo 2020 al 30 aprile 2021. Entro questa data potrà essere chiesta la dilazione dei ruoli, per evitare di subire azioni cautelari ed esecutive.

Fino al 30 aprile 2021 saranno **sospesi i pignoramenti** presso terzi e le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni.

Slittano al 31 luglio e al 30 novembre le **rate della rottamazione e del saldo e stralcio** originariamente in scadenza, rispettivamente, nel 2020 e fino a luglio di quest'anno.

Sono inoltre **annullati i debiti**, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del "Decreto Sostegni", hanno **importo residuo fino a 5 mila euro** (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

I beneficiari dello "Stralcio" sono:

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

of Counsel:

Dr. Paolo Lombardi

- le persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

La definizione delle modalità e delle date dell'annullamento dei debiti sarà disposta con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del "Decreto Sostegni".

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Art. 5 – Definizione avvisi bonari 2020

Il nuovo decreto ha inoltre previsto la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) c.d. "avvisi bonari" delle dichiarazioni relative:

- alle comunicazioni elaborate entro il 31.12.2020 per il periodo di imposta 2017;
- alle comunicazioni elaborate entro il 31.12.2021 per il periodo di imposta 2018.

La misura interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del nuovo decreto con una **riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente come risultate dalla dichiarazione IVA entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta 2020.**

Per chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA si tiene conto dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Tali soggetti possono godere, **previa proposta effettuata a cura dell'Agenzia delle entrate**, dell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.

Per tali soggetti i termini di decadenza della notifica delle cartelle per le dichiarazioni presentate nel 2019 sono prorogati di un anno.

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

of Counsel:

Dr. Paolo Lombardi

Proroga delle conservazione delle e-fatture, della CU e dell'invio dei dati per la precompilata

Come anticipato dal MEF con il comunicato del 13 marzo 2021, nel decreto trovano posto alcune importanti proroghe. Più precisamente:

- slitta dal 16 marzo al 31 marzo il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della Certificazione Unica e la consegna al contribuente;
- slitta, sempre dal 16 marzo al 31 marzo il termine per l'invio dei dati relativi alle spese detraibili per permettere la redazione della dichiarazione precompilata;
- si posticipa dal 30 aprile al 10 maggio la data a partire dalla quale l'Agenzia delle entrate renderà disponibile la dichiarazione precompilata;
- si concedono tre mesi in più, rispetto alla scadenza del 10 marzo, per procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche del 2019.

Art. 10 - Indennità lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo e dello sport

Il decreto Sostegni assicura un'indennità pari a 2400 euro ai beneficiari delle indennità previste dal Decreto Ristori 137/2020, cui si aggiungono anche i lavoratori delle stesse categorie che hanno perso o ridotto il lavoro successivamente al 30 novembre 2020, ovvero:

1. dipendenti stagionali del turismo e stabilimenti termali compresi i lavoratori in somministrazione, che hanno perso il lavoro tra il 1.1.2019 e la data del decreto non titolari di pensione o Naspi o altro reddito da lavoro, con almeno 30 giornate di lavoro nello stesso periodo
2. dipendenti a termine di altri settori produttivi, che abbiano cessato o ridotto l'attività nello stesso periodo e con lo stesso requisito lavorativo
3. lavoratori intermittenti, sempre con almeno 30 giornate di lavoro dal 1.1.2019
4. lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA privi di contratto e che fossero iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del decreto e con un mese di contribuzione versata
5. venditori a domicilio iscritti alla Gestione Separata con reddito 2019 superiore a 5mila euro non iscritti ad altre forme previdenziali

STUDIO BONTEMPELLI

Commercialisti

Dr. Mauro Bontempelli
Dr. Marco Garrone

Dr.ssa Paola Tazzer
Dr. Luca Candiani

of Counsel:

Dr. Paolo Lombardi

6. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1.1.2019 e la data del decreto, con reddito non superiore a 75mila euro, non titolari di pensione altri redditi da lavoro dipendente (eccetto i contratti a chiamata) oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati e reddito non superiore a 35mila euro

Per il settore sportivo, è invece riconosciuta ai collaboratori di enti, società e associazioni sportive una indennità commisurata ai compensi del 2019, ovvero

- per compensi 2019 sopra i 10.000 euro una indennità di 3.600 euro
- per compensi 2019 tra 4.000 e 10.000 euro una indennità di 2.400 euro
- per compensi 2019 inferiori a 4.000 euro una indennità di 1.200 euro

Le domande andranno inviate tra il 1 e il 15 aprile sulla piattaforma telematica della società Sport e Salute spa, e verrà erogato in automatico a coloro che lo hanno ottenuto nel 2020.

Si segnala infine che il decreto sostegni ha previsto risorse per incrementare il fondo per i beni e le attività culturali e per il turismo, il fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore; oltre ad aver istituito un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi.

Restiamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Bontempelli
Commercialisti